



**DOTTORI COMMERCIALISTI ·
AVVOCATI**

Montebelluna, 6 settembre 2018

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

CLAUDIA BONSO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN
AVVOCATO
(SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELLONA)

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

NOVITA' DEL DECRETO DIGNITA'

Gentili clienti,

pensiamo di fare cosa gradita informare in merito alla recente approvazione c.d. "Decreto Dignità".

Le principali novità apportate al testo originario del Decreto riguardano:

- l'introduzione di **incentivi per l'occupazione giovanile** per il periodo 2019 – 2020;
- l'introduzione di alcune **modifiche** alla disciplina dei "nuovi" **voucher**;
- l'**esonero**, per i soggetti tenuti all'emissione della fattura elettronica, dall'**obbligo di annotazione nei registri IVA**, nonché l'**esonero per i produttori agricoli** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 dall'**obbligo di invio dello spesometro**;
- il riconoscimento, **anche per il 2018**, della possibilità di **compensare** le somme riferite a **cartelle esattoriali con i crediti maturati nei confronti della Pubblica amministrazione**;
- il "recepimento" del DL n. 79/2018 contenente la **proroga all'1.1.2019 dell'obbligo della fattura elettronica** (soltanto) per le **cessioni di carburante** presso gli impianti stradali di distribuzione.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

In sede di conversione, con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che **nel 2019 e 2020** assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, **per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali**, ad esclusione dei premi/contributi INAIL, **nel limite massimo di € 3.000 su base annua**, riparametrato su base mensile.

L'esonero in esame spetta **con riferimento ai soggetti** che, alla data della prima assunzione:

- **non abbiano compiuto 35 anni**;
- **non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro** (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero).

L'individuazione delle modalità di fruizione dell'esonero è demandata ad un apposito Decreto.

NUOVI "VOUCHER"

In sede di conversione è stato modificato/integrato l'art. 54-bis, DL n. 50/2017 contenente la disciplina dei nuovi "voucher".

È stato previsto, tra l'altro, che il **divieto** di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato **non è applicabile alle aziende alberghiere e strutture ricettive** che operano nel settore del turismo:

- per le attività lavorative **prestate dai soggetti** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità/persone disoccupate, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un istituto scolastico/Università, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- **che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.**

Inoltre, per le **imprese agricole, le aziende alberghiere/strutture ricettive e gli enti locali** è previsto che nella dichiarazione da trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione devono essere riportati:



- la **data di inizio**;
- il **monte orario complessivo presunto** con riferimento ad un **arco temporale non superiore a 10 giorni** (in precedenza era richiesta l'indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).

RECUPERO IPER AMMORTAMENTO

Relativamente all'iper ammortamento, ossia alla maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi individuati dalla Tabella A, Finanziaria 2017, è confermato che:

- la spettanza dell'agevolazione è subordinata alla condizione che i beni agevolabili siano **destinati a strutture produttive situate in Italia**;
- la **cessione/destinazione** dei beni agevolati a **strutture produttive situate all'estero** (delocalizzazione), determina il **disconoscimento dell'agevolazione** corrispondente alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni/interessi).

Le predette disposizioni trovano applicazione per gli **investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018** (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

È confermato inoltre che il **disconoscimento** dell'agevolazione, con conseguente recupero del beneficio, **non trova applicazione** con riferimento agli **interventi sostitutivi** di cui all'art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018, in base ai quali in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

In sede di conversione è stato aggiunto che **l'agevolazione non è disconosciuta** altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere **oggetto di temporaneo utilizzo anche all'estero**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESOMETRO

TERMINI DI INVIO

I dati delle fatture emesse/ricevute/bollette doganali/note di variazione, c.d. "spesometro", previsto dall'art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via telematica **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**.

È confermato al **28.2.2019** (anziché 30.11.2018) il termine per l'invio relativo al **terzo trimestre 2018**.

Inoltre, relativamente alla facoltà prevista dall'art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017 **di trasmettere i dati con cadenza semestrale**, sono confermate le "nuove" scadenze:

- del **01.10** per l'invio dei dati relativi al **primo semestre**;
- del **28.2** per l'invio dei dati del **secondo semestre**.

ESONERO PRODUTTORI AGRICOLI

In sede di conversione, è stato previsto, **già dall'1.1.2018**, la soppressione dell'invio dello spesometro da parte dei **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n.



633/72 (soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti Tabella A, parte I, DPR n. 633/72).

RINVIO FATTURA ELETTRONICA DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE

In sede di conversione è stato "recepito" il contenuto del DL n. 79/2018 (che pertanto non sarà convertito) che dispone il **differimento all'1.1.2019** della decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante (benzina/gasolio) per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino al 31.12.2018 è quindi possibile **continuare ad utilizzare la carta carburante**, nel rispetto però dell'obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall'1.7.2018

SPLIT PAYMENT

È confermata l'introduzione del **nuovo comma 1-sexies** all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 in base al quale lo split payment **non trova applicazione** relativamente ai compensi per prestazioni di servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte** a titolo d'acconto/d'imposta ex art. 25, DPR n. 600/73.

Di fatto la nuova disposizione "**ripristinata**" l'**esonero** dallo split payment per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi.

La novità in esame è applicabile alle **fatture emesse successivamente al 14.7.2018** (data entrata in vigore del Decreto in esame).

Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorché a tale data non sia stata pagata la fattura.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

In sede di conversione è **riconosciuta anche per il 2018** la possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti**:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;

- **maturati nei confronti della Pubblica amministrazione**;

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

In particolare è ammessa la **compensazione nel 2018**, con le modalità previste dal DM 24.9.2014, dei predetti crediti con le **somme riferite ai carichi affidati** all'Agente della riscossione **entro il 31.12.2017**.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

È confermata la **soppressione** della **disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative** introdotta dalla Finanziaria 2018 (art. 1, commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360) e delle relative disposizioni agevolative (in particolare, riduzione IRES al 50%).

Contestualmente è **soppresso il n. 123-quater**, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, che prevede(va) l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** ai "*servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società*".

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
Studio Partes